

PROGETTO DI LEGGE N. 0156

di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Corbetta, Macchi, Carcano, Casalino, Buffagni, Fiasconaro, Maccabiani, Nanni, Violi

—————
“Disposizioni per il contrasto del consumo di suolo e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”.
—————

PRESENTATO IL 08/04/2014

ASSEGNATO IN DATA : 11/04/2014

ALLE COMMISSIONI	REFERENTE	V
	CONSULTIVE	VI e VIII

Altri pareri Consiglio delle Autonomie Locali

RELAZIONE

Quella che ci siamo lasciati alla spalle è stata una straordinaria stagione di crescita ed espansione delle città che dal dopoguerra fino ai giorni nostri ha segnato in maniera irreversibile il territorio lombardo. Una stagione eccezionale che ha comportato la nascita di un consistente paesaggio urbano composto da materiali urbani spesso banali per qualità edilizia e architettonica che si sono distribuiti nel territorio in maniera irrazionale senza il minimo interesse verso la produzione di veri spazi urbani dotati di quella qualità, o di quei requisiti minimi, necessari per la creazione della "buona città".

Questa nuova "città espansa" e questo stile di crescita incentrato sulla bassa densità e sullo sfruttamento dei suoli agricoli solo ai fini edificatori, negli anni ha mostrato i segni di una reale crisi. Negli ultimi anni i problemi e le esternalità negative prodotte da questo stile di crescita insediativa - i costi collettivi della città dispersa e diffusa - hanno iniziato ad essere riconosciute oltre che nominati, esortando gli amministratori locali ed i legislatori nazionali e regionali, e chi decide del destino suoli con i piani urbanistici, ad impegnarsi nella predisposizione di azioni efficaci per la protezione degli spazi non edificati. La prassi, oramai consolidata, che per decenni ha portato gli amministratori locali a considerare il consumo di suolo e l'urbanizzazione dei suoli agricoli come un esercizio ordinario, necessario per adempiere ad alcuni bisogni legati ad una domanda di spazi per le abitazioni e le industrie, ma più pericolosamente per un bisogno legato alla necessità sempre maggiore e costante di sostenere i bilanci comunali, sta entrando in crisi.

Oggi è indispensabile, anche alla luce di alcuni mutamenti strutturali di tipo economico e sociale, imporre una "nuova stagione di governo del territorio" nella quale consumare suolo libero non sia più accettata come condizione inevitabile e ordinaria, ma all'opposto è indispensabile arrivare ad uno stato in cui il consumo di suolo diventi un "fatto eccezionale e straordinario".

Il presente progetto di legge, anche in relazione a quanto appena affermato, si pone l'obiettivo di contrastare il consumo di suolo e propone alcune ipotesi operative che hanno essenzialmente la finalità di:

- garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali esistenti mediante specifiche misure di protezione e di riqualificazione sia degli spazi aperti sia degli spazi costruiti;
 - azzerare il consumo e l'impermeabilizzazione dei suoli non edificati che si trovano oltre ai confini della città costruita;
 - contenere il consumo e l'impermeabilizzazione di suoli liberi presenti nel tessuto urbanizzato il cui eventuale utilizzo viene in ogni caso associato alla cessione di adeguate opere per compensazione ecologico-ambientale e incremento degli oneri di urbanizzazione;
 - favorire i processi di riutilizzo degli spazi edificati dismessi e sottoutilizzati privilegiando forme di riutilizzo sostenibile attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione;
 - introdurre mediante la partecipazione sia della Regione sia dei Comuni adeguate forme di monitoraggio e di rilevamento per le aree dismesse e sottoutilizzate.
-

Il progetto di legge si compone di 9 articoli.

L'articolo 1: riconosce il suolo come una risorsa limitata ed un bene comune fino ad attribuirgli una valenza collettiva. Viene altresì introdotto il concetto di risorsa ambientale e territoriale intendendo gli elementi di lungo periodo fondamentali per le generazioni future.

L'articolo 2: prevede che le procedure di valutazione ambientale strategica debbano verificare il livello di sostenibilità dei PGT attraverso una attenta analisi di tipo prestazionale. Lo scopo di tale norma è di spingere le amministrazioni locali a redigere piani sempre più indirizzati al raggiungimento di elevate prestazioni in termini di sostenibilità.

L'articolo 3: rafforza il ruolo e le competenze dell'Osservatorio regionale riconoscendogli l'importante compito di monitorare periodicamente le politiche urbanistiche degli Enti locali rispetto al contenimento del consumo di suolo e riuso degli spazi edificati. Viene altresì riconosciuto all'Osservatorio anche la funzione di monitorare periodicamente il grado di consumo di suolo nei territori lombardi.

L'articolo 4: definisce i cinque obiettivi principali che la pianificazione urbanistica di livello comunale e i piani di governo del territorio deve assimilare e attuare.

L'articolo 5: prevede l'inserimento di due nuovi articoli all'interno del testo della Lr 12/2005, ossia:

- l'Articolo 7bis (Tutela dei suoli non edificati): che oltre ad introdurre e argomentare le definizioni fondamentali per il presente progetto di legge (consumo di suolo, impermeabilizzazione del suolo, spazi aperti e lotti liberi, etc.) stabilisce la metodologia con la quale si intende porre fine al consumo di suolo;
- l'Articolo 7ter (Misure di compensazione ecologico-ambientale): prevede e disciplina le opere di compensazione ecologico-ambientale previste per gli interventi comportanti nuovo consumo di suolo (entro il tessuto urbano consolidato).

L'articolo 6: introduce per il Documento di piano nuove finalità tra le quali il compito di contrastare il consumo di suolo o di rilevare le aree dismesse e sottoutilizzate incentivandone prioritariamente il recupero.

L'articolo 7: comporta contenute integrazioni alla definizione di tessuto urbano consolidato prevedendo altresì l'esclusione da tale perimetrazione delle grandi aree libere intercluse nell'urbanizzato.

L'articolo 8: introduce la possibilità di acconsentire la rimozione di opere edilizie incongrue all'interno dei territori agricoli mediante la corresponsione di diritti edificatori a titolo compensativo e la loro successiva commercializzazione secondo i meccanismi già previsti dalla Lr 12/2005.

L'articolo 9: prevede la riduzione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e contestualmente l'innalzamento di quelli richiesti per gli interventi di nuova edificazione su suoli liberi.

PROGETTO DI LEGGE

Disposizioni per il contrasto del consumo di suolo e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12

Art. 1

("Modifiche all'art. 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole *"compensazione ed efficienza"* sono inserite le seguenti *"e nel rispetto dell'articolo 9, secondo comma, e articolo 44 della Costituzione, riconosce il suolo come una risorsa limitata ed un bene comune il cui utilizzo deve avvenire nel rispetto dell'interesse collettivo"*
2. Al comma 3 lettera a) dell'articolo 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole *"processi di sviluppo sostenibili"* sono inserite le seguenti *"anche al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali intese come gli elementi geomorfologici, ecosistemici, agroforestali e insediativi di lungo periodo ai quali viene riconosciuto un valore anche per le generazioni future"*
3. Al comma 3 lettera d) dell'articolo 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole *"pianificazione territoriale regionale"* sono inserite le seguenti *"e alla definizione puntuale di principi e metodi per il periodico rilevamento e la rigenerazione degli spazi dismessi e sottoutilizzati"*
4. Al comma 3bis dell'articolo 1 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole *"previsti dalla presente legge"* sono inserite le seguenti *"la protezione dei suoli non edificati, la prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico"*

Art. 2

("Modifiche all'art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole *"strumenti di pianificazione e programmazione"* sono inserite le seguenti *"stabilisce obiettivi minimi da garantire e tendenziali da raggiungere per il perseguimento dello sviluppo sostenibile"*
2. Dopo il comma 3 sexies dell'articolo 4 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 è inserito il seguente comma 3 septies *"Il livello di sostenibilità dei PGT è verificato attraverso una procedura che prevede l'adozione di un sistema a punteggio centesimale e la valutazione attraverso una scala di tipo prestazionale suddivisa in cinque intervalli consequenziali. Ogni intervallo è associato ad un punteggio minimo e massimo che consente di identificare il grado di sostenibilità che il PGT ha raggiunto attraverso le proprie strategie e azioni. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge "Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12", emana con proprio atto le modalità da seguire nella procedura di valutazione del livello di sostenibilità dei PGT stabilendo i criteri e gli indicatori generali da considerare entro tali procedimenti. La Giunta regionale definisce criteri premiali e incentivanti, anche mediante il conferimento prioritario di finanziamenti regionali, per i comuni che dimostrano il raggiungimento di elevati livelli di sostenibilità"*

Art. 3

"Modifiche all' art. 5 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12"

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole *"dall'attuazione degli strumenti di pianificazione"* sono inserite le seguenti *"L'Osservatorio provvede altresì alla ricognizione e alla verifica dello stato di attuazione delle strategie e politiche previste dalle amministrazioni comunali e provinciali, per il contrasto al consumo di suolo, il recupero e la rifunzionalizzazione degli spazi dismessi o sottoutilizzati e la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali esistenti"*.
 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è inserito il seguente comma 2 *"L'osservatorio provvede attraverso l'utilizzo degli strumenti conoscitivi di cui all'articolo 3 e del supporto degli Enti del Sistema Regionale a monitorare periodicamente il livello di consumo di suolo"*
-

in tutto il territorio lombardo. L'attività di monitoraggio viene condotta attraverso l'utilizzo di metodologie di misurazione previste da Regione Lombardia grazie anche al supporto di istituti universitari e centri di ricerca specializzati. I risultati dell'attività di monitoraggio e misurazione dovranno essere riportate periodicamente entro la relazione annuale di cui al comma precedente"

Art. 4

("Modifiche all'art. 7 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è inserito il seguente comma 4
"Il piano di governo del territorio ha il compito di:
 - a) garantire la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali;*
 - b) contrastare i processi di impermeabilizzazione dei suoli liberi e favorire la permeabilizzazione e rinaturalizzazione delle superfici già edificate;*
 - c) individuare nel territorio comunale gli immobili e le aree dismesse o sottoutilizzate;*
 - d) incentivare il recupero e la rifunzionalizzazione degli immobili dismessi e sottoutilizzati privilegiando forme di riutilizzo sostenibile;*
 - e) incrementare l'efficienza energetica e la qualità urbana e architettonica del patrimonio edilizio esistente".*

Art. 5

("Modifiche all'art. 7 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 sono inseriti i seguenti

"Art. 7bis

Tutela dei suoli non edificati

- 1. Il suolo è una risorsa limitata essenzialmente non rinnovabile con funzioni ecosistemiche che fornisce il sostegno allo svolgimento di tutte le attività umane. Il suolo, fermo restando i principi disposti dall'articolo 1, comma 1, costituisce un bene multifunzionale poiché svolge simultaneamente differenti funzioni di tipo agronomico, idraulico, paesaggistico, bioclimatico e storico-culturale.*
 - 2. I comuni attraverso i piani di governo del territorio, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e di protezione delle risorse territoriali e ambientali esistenti, prevedono azioni finalizzate al contrasto del consumo di suolo non edificato e alla protezione degli spazi aperti. I comuni sostengono e incentivano prioritariamente i processi di riutilizzo delle aree urbanizzate esistenti, dismesse o sottoutilizzate, anche allo scopo di incrementare il grado di sostenibilità ecologica, migliorare la qualità paesaggistica e favorire la reintegrazione funzionale di tali aree entro il sistema urbano.*
 - 3. Ai fini della presente legge si intende:*
 - a) per «consumo di suolo», la riduzione permanente di superficie agricola o forestale o di aree agricole o a vocazione ambientale, derivante da interventi di impermeabilizzazione del suolo, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'esercizio dell'attività agricola. Comportano consumo di suolo anche gli interventi di impermeabilizzazione o di edificazione di spazi aperti e lotti liberi interclusi nel tessuto urbano consolidato;*
 - b) per «impermeabilizzazione del suolo», la copertura permanente di qualsiasi suolo attraverso la realizzazione di edifici, parti di edifici o opere edilizie non connessi all'esercizio dell'attività agricola;*
 - c) per «spazi aperti e lotti liberi», si intendono i suoli, anche parzialmente o totalmente interclusi nel tessuto urbano consolidato, non interessati dalla presenza di edifici o di opere edilizie non connessi all'esercizio dell'attività agricola. Sono ricompresi in questa definizione anche i suoli continui caratterizzati dalla presenza di edifici la cui superficie coperta complessiva sia inferiore al venti per cento della superficie complessiva dell'ambito oggetto di intervento. Ai fini del calcolo della superficie coperta possono essere computati solo i volumi edilizi permanenti, escludendo le tettoie, i manufatti e le opere edilizie in genere privi di volume.*
 - d) per «mitigazioni ecologico-ambientali», le azioni e le opere previste al fine di mantenere alcune funzioni originarie del suolo e di ridurre gli effetti negativi determinati dagli interventi di consumo di suolo;*
 - e) per «compensazioni ecologico-ambientali», le azioni previste al fine di compensare gli interventi di consumo di suolo mediante opere permanenti aventi finalità di uso pubblico. Gli interventi di*
-

compensazione ecologica-ambientale consistono nella formazione su apposite aree oggetto di cessione o asservimento all'uso pubblico, di sistemi naturali quali siepi, filari e superfici boscate che possono essere accompagnati da opere complementari quali la realizzazione di prati permanenti, percorsi ciclo-pedonali o piccole opere di ripristino o consolidamento degli elementi orografici del suolo;

f) per «rigenerazione urbana», le azioni integrate ed organiche di riqualificazione e riorganizzazione urbanistica previste su aree edificate e spazi aperti pertinenziali con il fine di incrementare la sostenibilità ambientale e migliorare le condizioni insediative, sociali ed economiche degli ambiti oggetto di intervento. Gli interventi di rigenerazione urbana devono avvenire solo a seguito di adeguate analisi delle condizioni urbanistiche, infrastrutturali, economiche e sociale da compiersi considerando anche il contesto urbano in cui sono inseriti gli ambiti di intervento. Gli interventi di rigenerazione urbana possono prevedere il coinvolgimento diretto degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati nelle diverse fasi operative;

g) per «sostenibilità ecologica», l'interazione delle componenti sociali, economiche e ambientali, necessaria per determinare il grado di eco-compatibilità nel quale sia compresa anche l'efficienza e il risparmio energetico.

4. Gli interventi comportanti nuovo consumo di suolo sono ammessi solo all'interno del perimetro del tessuto urbano consolidato.

Tali interventi sono consentiti solo accertando l'assenza, anche parziale, di alternative al reimpiego di immobili dismessi, sottoutilizzati o invenduti.

5. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato sono ammessi esclusivamente interventi di:

- a) consolidamento della viabilità esistente purché relativi ad ampliamenti del sedime esistente;
- b) ampliamento di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale esistenti purché con adeguate opere di mitigazione ecologico-ambientale;
- c) realizzazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale destinate a verde attrezzato con edificazione inferiore al 3% in termini di superficie coperta rispetto alla superficie complessiva;
- d) realizzazione e ampliamento di aree per attrezzature e impianti tecnologici.

6. Gli atti di PGT che prevedono interventi di nuovo consumo di suolo dovranno essere trasmessi alla Regione entro trenta giorni dalla data di adozione. La Regione entro novanta giorni dal ricevimento verifica anche ai sensi dell'articolo 13, comma 8:

a) L'effettiva sussistenza delle condizioni, motivate sulla base di esigenze desunte da indicatori statistici

relativi alla dinamiche demografiche e occupazionali a livello locale e sovralocale, che hanno motivato il consumo di suolo e delle argomentazioni addotte;

b) L'assenza di alternative, anche parziali, al recupero o rifunzionalizzazione di edifici dismessi o sottoutilizzati e di patrimonio edilizio invenduto.”

"Art. 7ter

Misure di compensazione ecologico-ambientale

1. Gli interventi comportanti nuovo consumo di suolo sono assoggettati all'esecuzione di misure di compensazione ecologico-ambientale secondo le indicazioni specifiche riportate nel piano di governo del territorio anche sulla base dei criteri forniti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata. Le misure di compensazione anche ai sensi dell'articolo 7bis, comma 3, lettera e) consistono nella realizzazione di sistemi naturali permanenti su aree destinate ad essere cedute all'amministrazione comunale o asservite all'uso pubblico.

2. Le opere di compensazione ecologica-ambientale per interventi di cui all'articolo 7bis, comma 3, lettera a), relativi a spazi aperti e lotti liberi non edificati ricompresi nel perimetro del tessuto urbano consolidato dovranno avere una superficie minima pari alla superficie complessiva dell'area di intervento. Tali superfici minime potranno essere ridotte fino al cinquanta per cento qualora si rendessero necessarie opere di ripristino ambientale per le aree interessate dalla formazione delle opere di compensazione ecologico-ambientale.

3. Le superfici di cui al comma precedente potranno essere ridotte del cinquanta per cento qualora i soggetti interessati dagli interventi di nuovo consumo di suolo garantiscano in sede di convenzionamento, la realizzazione di interventi finalizzati:

- a) Al miglioramento della qualità ambientale esterna agli edifici;
 - b) Alla riduzione del consumo di risorse e dei carichi ambientali;
-

c) Al miglioramento della qualità ambientale interna agli edifici.

4. Le aree destinate a ricevere opere di compensazione ecologico-ambientale sono cedute gratuitamente alle amministrazioni comunali o asservite all'uso pubblico previa convenzione con i soggetti interessati. Agli atti di cessione gratuita o di costituzione gratuita del vincolo di destinazione si applica l'articolo 2645 ter del codice civile. Le aree destinate ad opere di compensazione ecologico-ambientale non possono essere considerate ai fini del reperimento delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale richieste dalla presente legge ovvero dal piano dei servizi.

5. I comuni attraverso i piani di governo del territorio individuano specifici ambiti da destinare prioritariamente alla formazione di opere di compensazione ecologico-ambientale."

Art. 6

("Modifiche all'art. 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Al comma 1 lett. b) dell'articolo 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole "le relative aree di rispetto" sono inserite le seguenti "le aree edificate dismesse e sottoutilizzate"

2. Il comma 2 lett. b) dell'articolo 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è sostituito dal seguente:

"b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto perentoriamente della presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato da riutilizzare prioritariamente, della riqualificazione del territorio, della rigenerazione anche energetica dei tessuti edilizi esistenti, del contrasto al consumo del suolo in coerenza con la tutela e l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovra comunale"

3. Al comma 2 lett. c) dell'articolo 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole "con i predetti obiettivi e con" sono inserite le seguenti "le politiche di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali"

4. Al comma 2 lett. e) dell'articolo 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole "funzionali e i criteri di negoziazione" sono inserite le seguenti "le eventuali opere di mitigazione e compensazione ecologico-ambientali"

5. Dopo il comma 2 lett. e quater) dell'articolo 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 è aggiunta la seguente

"e quinquies) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione"

6. Dopo il comma 2 lett. g) dell'articolo 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 è aggiunta la seguente

"h) individua gli ambiti da destinare prioritariamente alla formazione di opere di compensazione ecologico-ambientale definendone i criteri realizzativi"

Art. 7

("Modifiche all'art. 10 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Al comma 1 lett. a) dell'articolo 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole "è già avvenuta l'edificazione o" sono inserite le seguenti "è prevista"

2. Al comma 1 lett. a) dell'articolo 10 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, dopo le parole "aree libere intercluse o di completamento" sono inserite le seguenti "Ai fini dell'individuazione del tessuto urbano consolidato non devono essere considerate entro tale definizione le aree libere continue intercluse nell'urbanizzato di superficie superiore a diecimila metri quadrati"

Art. 8

("Modifiche all'art. 11 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è aggiunto il seguente

"6. I comuni nell'ambito dei rispettivi piani di governo del territorio possono identificare, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale, le opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico per le quali prevedere volontari interventi di demolizione e

contestuale permeabilizzazione dei suoli. La rimozione delle opere incongrue nonché il ripristino ambientale dei suoli, comporta il riconoscimento ai soggetti interessati di diritti edificatori dimensionati secondo criteri stabiliti dal piano di governo del territorio. I diritti edificatori così riconosciuti sono commerciabili ed esercitabili in opportuni ambiti riconosciuti dal piano di governo del territorio entro il tessuto urbano consolidato. Solo gli edifici regolarmente autorizzati, anche attraverso i procedimenti di sanatoria, non adibiti all'uso agricolo da almeno cinque anni, non soggetti a specifica tutela, possono essere oggetto di demolizione e conseguente riconversione in diritti edificatori"

Art. 9

("Modifiche all'art. 44 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12")

1. Al comma 10 dell'articolo 44 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, le parole "della metà" sono sostituite dalle seguenti "in misura non superiore all'ottanta per cento"
2. Al comma 10 bis dell'articolo 44 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, le parole "inferiore al cinquanta" sono sostituite dalle seguenti "superiore all'ottanta per cento"
3. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 44 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è inserito il seguente "10 ter. I comuni hanno la facoltà di modulare le riduzioni degli oneri stabilite dai commi 10 e 10 bis, definendo classi percentuali connesse a specifiche prestazioni da garantire con gli interventi di cui ai commi citati. Tra le prestazioni vanno annoverati gli interventi di:
a) miglioramento della qualità ambientale esterna agli edifici;
b) riduzione del consumo di risorse e dei carichi ambientali;
c) miglioramento della qualità ambientale interna agli edifici."
4. Dopo il comma 19 dell'articolo 44 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è inserito il seguente "20. Per gli interventi di nuova costruzione, previsti su spazi aperti e lotti liberi inclusi nel tessuto urbano consolidato, comportanti nuovo consumo di suolo, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono incrementati del 100 per cento.
Tali quote aggiuntive, a disposizione delle amministrazioni comunali, dovranno essere utilizzate per interventi di ricostruzione o consolidamento di ecosistemi naturali e semi-naturali, mantenimento o ripristino della presenza vegetazionale lungo i tracciati infrastrutturali, anche con finalità di qualificazione paesistica, la diffusione di pratiche agronomiche innovative secondo protocolli di agricoltura biologica, il mantenimento di percorsi interpoderali e di sentieri, recupero e valorizzazione di insediamenti e architetture di valore storico presenti e incremento del livello di sostenibilità di edifici o attrezzature pubbliche"

Art. 10

("Norma transitoria")

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12", definisce con proprio provvedimento le modalità per la ridefinizione nei PGT del perimetro del tessuto urbano consolidato.
2. Fino all'approvazione di un nuovo PGT, adeguato alle indicazioni della legge recante "Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12", i Comuni possono dar corso all'attuazione di interventi comportanti nuovo consumo di suolo solo se relativi ad ambiti già convenzionati alla data di entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12".

Art. 11

("Norma finanziaria")

1. La presente di legge non comporta nessun onere finanziario per Regione Lombardia.
-